

Previs Previdenza: regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2018

Differenze rispetto al regolamento di previdenza di Comunitas Fondazione di previdenza valevole dal 1° gennaio 2017

Tema	Articolo finora	Precedente regolamento Comunitas	D'ora in poi	Nuovo articolo dall'1.1.18	Motivazione
Previdenza facoltativa	Art. 5 cpv. 2	Assicurazione facoltativa possibile	Non è più possibile	-	Armonizzazione dei regolamenti
Valutazione dello stato di salute al momento dell'entrata		Nessuna	Esecuzione di una valutazione dello stato di salute www.comunitas.ch/servizio	Art. 8	Prescrizione come da contratto con il riassicuratore; armonizzazione dei regolamenti
Assicurazione individuale	Art. 12	Possibile a determinate condizioni	Non è più possibile	-	Non viene più autorizzata dall'autorità di vigilanza
Età di pensionamento ordinaria	Art. 14	64/65 anni	Il pensionamento ordinario ha luogo il primo giorno del mese dopo il compimento del 65° anno di età.	Art. 18 cpv. 1	Età di pensionamento in generale 65 anni (età di riferimento)
Pensionamento parziale	Art. 16	Possibile	Continua a essere possibile in due fasi	Art. 18 cpv. 3	Limitazioni stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni; armonizzazione dei regolamenti
Congedo non pagato	Art. 26	Durata: max. 24 mesi	Durata: max. 24 mesi. L'assicurato deve stipulare un'assicurazione mediante accordo per tutta la durata del congedo non pagato.	Art. 9.4 cpv. 2	Con l'assicurazione mediante accordo ha luogo l'armonizzazione dei regolamenti

Tema	Articolo finora	Precedente regolamento Comunitas	D'ora in poi	Nuovo articolo dall'1.1.18	Motivazione
-------------	------------------------	---	---------------------	-----------------------------------	--------------------

Liquidazione in capitale	Art. 37	Termine: tre mesi prima del pensionamento	Senza termine, ma occorre l'autenticazione della firma o il certificato individuale di stato civile (in caso di persone che vivono da sole)	Art. 18.6 cpv. 3 + 4	Armonizzazione dei regolamenti
Rendita per coniugi	Art. 52	Rendita temporanea per coniugi fino ai 64/65 anni del defunto	Rendita vitalizia per coniugi	Art. 20.2 cpv. 1 + 4	Armonizzazione dei regolamenti
Nuove nozze	Art. 52 cpv. 3	Liquidazione in capitale pari a cinque volte l'importo annuo	Liquidazione in capitale pari a tre volte l'importo annuo	Art. 20.2 cpv. 6	Armonizzazione dei regolamenti
Riduzione della rendita per coniugi	Art. 56 cpv. 1 + 2	Eventuale riduzione del 4% basata sull'età (< 45 anni) e del 3% per differenza d'età (> 10 anni)	Solo riduzione del 2,5% per differenza d'età (> 15 anni)	Art. 20.2 cpv. 3	Armonizzazione dei regolamenti
Capitale supplementare alla rendita per coniugi	Art. 52 cpv. 2	Capitale una tantum in caso di decesso nel momento in cui viene percepita la rendita	Decade, essendo corrisposta una rendita vitalizia per coniugi	Art. 20.2 cpv. 1 + 4	Armonizzazione dei regolamenti
Rendita per il convivente superstite	Art. 54	Sostentamento del figlio in comune oppure cinque anni di convivenza nei casi diversi da matrimonio o unione domestica registrata; contratto di assistenza obbligatorio	Identico, ma il requisito è la comunione domestica. Inoltre le condizioni devono essere soddisfatte in maniera cumulativa.	Art. 20.4	Armonizzazione dei regolamenti
Capitale in caso di decesso; beneficiari	Art. 63	In caso di corresponsione del capitale in caso di decesso (averi di vecchiaia), il diritto può essere attribuito a propria discrezione a un determinato gruppo di beneficiario.	In caso di corresponsione del capitale in caso di decesso, è possibile modificare tramite dichiarazione scritta l'ordine dei beneficiari nelle categorie di beneficiari al punto 2 lettere d)-f). Inoltre, il diritto può essere attribuito in parti differenti a un determinato gruppo di beneficiario.	Art. 20.6	Armonizzazione dei regolamenti

Tema	Articolo finora	Precedente regolamento Comunitas	D'ora in poi	Nuovo articolo dall'1.1.18	Motivazione
Conferimenti	Art. 64	Il capitale in caso di decesso corrisponde agli averi di vecchiaia alla fine del mese di decesso	I conferimenti sono rimborsati come capitale separato in caso di decesso	Art. 14.3 cpv. 2b	Armonizzazione dei regolamenti
Pagamenti di rendita	Art. 76	Pagamento mensile alla fine del mese (giorno 25)	La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese.	Art. 23.1 cpv. 2	Armonizzazione dei regolamenti

Principio: **I pagamenti in contanti di persone coniugate o in unione domestica registrata richiedono sempre il consenso scritto autenticato del coniuge o del partner registrato.**

Le firme sul contratto di assistenza o sul formulario Beneficiari devono essere autenticate al momento della presentazione.